

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 18/16

Lussemburgo, 25 febbraio 2016

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-299/14 Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García Nieto e a.

La Corte di giustizia conferma che alcune prestazioni sociali possono essere negate ai cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno

Tale rifiuto non presuppone un esame della specifica posizione del singolo

Nella sentenza odierna, la Corte conferma la propria recente giurisprudenza secondo la quale uno Stato membro può escludere da alcune prestazioni sociali (quali le prestazioni di sussistenza tedesche per i richiedenti lavoro e i loro figli²) i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno.

La Corte ricorda che, secondo la direttiva «cittadino dell'Unione»³, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi, senza altre condizioni o formalità oltre al requisito del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Atteso che, durante questo periodo, gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell'Unione possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un'assicurazione malattia personale, la direttiva consente loro, per preservare l'equilibrio finanziario del loro sistema di previdenza sociale, di negare a detti cittadini la concessione di qualsivoglia prestazione d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno⁴. Secondo la Corte, tale rifiuto non presuppone un esame della situazione individuale dell'interessato.

Con questa sentenza, la Corte risponde alle questioni del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore per il contenzioso in materia sociale del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), che deve decidere una controversia⁵ tra la famiglia spagnola Peña-García e un centro tedesco per l'impiego. Il centro per l'impiego ha negato le prestazioni di sussistenza tedesche⁶ al sig. Joel Peña Cuevas e a suo figlio per i primi tre mesi del loro soggiorno in Germania. La normativa tedesca, infatti, prevede che gli stranieri, in linea di principio, siano esclusi da tali prestazioni durante i primi tre mesi del loro soggiorno. Il sig. Peña Cuevas e suo figlio avevano fatto ingresso in Germania alla fine di giugno del 2012, qualche mese dopo la sig.ra García-Nieto e la loro figlia. In tale data, la sig.ra García-Nieto esercitava già un'attività regolare in Germania, attività per la quale era stata iscritta a titolo obbligatorio, a far data dal mese

_

¹ Sentenze della Corte del 15 settembre 2015, Alimanovic (<u>C-67/14</u>, v. anche il comunicato stampa n. <u>101/15</u>: uno Stato membro può escludere da talune prestazioni sociali a carattere non contributivo i cittadini dell'Unione che vi si recano per cercare un lavoro), e dell'11 novembre 2014, Dano (<u>C-333/13</u>, v. anche il comunicato stampa n. <u>146/14</u>: i cittadini dell'Unione economicamente non attivi che si recano in un altro Stato membro al solo scopo di beneficiare dell'aiuto sociale possono essere esclusi da talune prestazioni sociali).

² Si tratta di prestazioni di sussistenza ai sensi del libro II del codice tedesco di previdenza sociale. Altre prestazioni, quali gli assegni familiari, non sono oggetto della presente sentenza.

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

⁴ Tale regola non si applica ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e alle persone che mantengano comunque lo status di lavoratori.

⁵ La controversia è pendente in appello a seguito dell'impugnazione del centro per l'impiego. In primo grado, il Sozialgericht Gelsenkirchen (tribunale per il contenzioso in materia sociale di Gelsenkirchen) ha accolto il ricorso proposto dalla famiglia Peña-García.

⁶ V. supra, nota 2.

di luglio, alla previdenza sociale tedesca. A partire da questo stesso mese, la famiglia ha percepito assegni familiari e i figli hanno iniziato a frequentare la scuola dalla fine di agosto 2012.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Europe by Satellite » ☎ (+32) 2 2964106